

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 06209/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6209 del 2022, proposto da Fabio Amato, Alessandro Andrianò, Gabriele Annibali, Gabriele Appella, Dajana Armeli, Francesca Romana Aurigemma, Gianni Bano, Sofia Barbetta, Silvia Berti, Giancarlo Bertossi, Michele Bevilacqua, Giuseppe Borrello, Giulia Bortot, Alessandro Bottoni, Davide Giuseppe Bua, Arianna Busetta, Riccardo Callegher, Andrea Calzolari, Claudio Camerino, Claudia Cannizzaro, Domenico Caporale, Lucia Carbone, Alessandro Castiglia, Nasion Cepa, Bonaventura Cesarano, Laura Chessa, Gabriele Cioffi, Simone Colangeli, Paolo Cordone, Nicola Cordopatri, Priscilla Costi, Nicoletta Cuccia, Raimondo Cumella, Michelangelo De Chirico, Marco De Paolis, Giovanni De Paulis, Antonella De Sensi, Patrizia Del Conte, Alessia Di Giammarino, Maria Gessica Diana, Daniele Duretto, Francesco Pio Falcone, Serena Farese, Martina Farris, Federico Brusciano, Marco Ferrara, Alessio Figuccio, Pasquale Finizio, Massimo Fresolone, Sabrina Fruci, Ferdinando Gifuni, Gabriele Giudetti, Diegomatteo Gobetti, Francesca Granieri, Francesco Indiani, Teodoro Lazzaro, Chiara Bozzi, Nadia Rosaria Corosiniti, Daniela Cucuzza, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluigi Di Tizio, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Avv. Martino in Roma, via Livorno 20;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale-Lazio, Ufficio Scolastico Regionale – Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale – Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale – Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale – Puglia, Ufficio Scolastico Regionale – Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale – Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale – Veneto, Ufficio Scolastico Regionale – Campania, Ufficio Scolastico Regionale – Toscana, Ufficio Scolastico Regionale – Calabria, Ufficio Scolastico Regionale – Piemonte, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

esito della prova scritta del concorso ordinario di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 recante: “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, così come modificato dal D.D. n. 23 del 5.1.2022, in riferimento ai posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A049 con conseguente rideterminazione del punteggio numerico assegnato ai ricorrenti, nonché di ogni atto consequenziale, presupposto o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fermi e impregiudicati tutti i rilievi di carattere processuale sollevati in corso di causa, ritenuto:

- di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che dovrà essere effettuata dal ricorrente mediante notificazione per pubblici proclami, presso il Ministero e tutte le USR resistenti, a pena di improcedibilità del ricorso sia in relazione alla pubblicazione sia in relazione al deposito in giudizio, nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019;
- di dover ordinare all'amministrazione il deposito di una esauriente relazione sui fatti di causa che consideri quanto rilevato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2532/2023, anche ex art. 64 c.p.a. e ai fini delle spese, e di dover fissare udienza di merito al 23 aprile 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'incombente istruttorio e l'integrazione del contraddittorio di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di merito al 23 aprile 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO